



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6348

SEDUTA DEL 22/06/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL' AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 2 SETTEMBRE 2026 - 31 OTTOBRE 2026, AI SENSI DELL' ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DELL' ART. 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni alle colture;

VISTA la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare, l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dalle strutture regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (di seguito AFCP) e dalla Provincia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), dalla quale si evidenzia che l'importo dei danni provocati dalla specie e accertati negli anni dal 2008 al 2025 è pari a € 1.027.169,53;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Sturno alle colture agricole, accertati nel corso del 2025, è pari a € 70.502;
- nel corso del 2025, le colture maggiormente interessate dai danni sono state: fava, frumento, girasole, melo, mirtillo, pere, soia, sorgo, uva e vite;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas, nastri colorati, nastri rifrangenti e sagome, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra maggio e ottobre;
- i danni di cui sopra sono localizzati nei territori provinciali di Brescia, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio;

DATO ATTO che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio e frutteti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- lo Storno è tra, le specie, quella che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani dell'anno ed individui in transito e sosta migratoria;

RITENUTO quindi necessario porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

PRESO ATTO di quanto riportato nella sopra citata «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota prot. n. M1.2026.0063244 del 21/04/2026, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92;

VISTO il parere reso da Ispra con nota prot. n. 0030095/2026 del 29/05/2026, al protocollo di Regione Lombardia n. M1.2026.0089978 del 29/05/2026, agli atti della Direzione Generale Agricoltura sovranità alimentare e Foreste;

RILEVATO, con riferimento al sopra citato parere reso da ISPRA, che la distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non sia supportata da elementi tecnici e scientifici e non tenga conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva, costituite da vigneti e frutteti in particolari condizioni declive, nonché del comportamento dello Storno, che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, pertanto, di individuare la distanza non superiore a 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area ragionevole l'azione dissuasiva sugli esemplari di Storno responsabili dei danni;

CONSIDERATO che, nella richiesta trasmessa ad ISPRA, è stato previsto un prelievo massimo complessivo nell'intero periodo pari a 4.000 capi il quale, in base al numero di cacciatori che faranno richiesta di prelievo in deroga, consentirà di definire attraverso specifico atto dirigenziale il caniere massimo per cacciatore, tale da non superare il numero massimo di 4.000 capi abbattibili, come da parere di Ispra;

VALUTATO quindi che tali modalità consentano di non superare il quantitativo massimo di 4.000 capi per l'intero periodo di applicazione della deroga e quindi di interrompere il prelievo al raggiungimento della quota massima stabilita;

RITENUTO pertanto:

- di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2026-2027, al fine di autorizzare il controllo della specie;
- di autorizzare il prelievo dello Storno sul territorio delle province di Brescia, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili;
- che il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente entro un raggio di 500 metri da frutteti e vigneti in presenza di frutto pendente e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non andranno più consentiti prelievi;
- che il prelievo potrà essere effettuato nei territori interessati dalla deroga dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dalle rispettive strutture regionali AFCP o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;
- ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
- il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
- di stabilire che i cacciatori interessati debbano presentare domanda di autorizzazione alle rispettive strutture regionali AFCP o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, da lunedì 27 luglio a venerdì 7 agosto 2026;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VALUTATO:

- di demandare a successivo atto del dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro il numero massimo di capi prelevabili (4.000), nonché delle eventuali ulteriori disposizioni attuative;
- di stabilire che le strutture regionali AFCP coinvolte e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di prelievo e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere ai prelievi entro e non oltre il 9 aprile 2027, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 bis-della l. 157/92;
- di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
- di autorizzare il Dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le strutture regionali AFCP e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) mediante prelievo in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, nelle province di Brescia, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili;
 - b) il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente entro un raggio di 500 metri da frutteti e vigneti in presenza di frutto pendente e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non andranno più consentiti prelievi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- c) il prelievo potrà essere effettuato nei territori interessati dalla deroga dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dalle rispettive strutture regionali AFCP o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;
 - d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Sturno, ovvero ST;
 - e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
- 2. di stabilire un numero massimo pari a 4.000 capi prelevabili complessivamente nei territori delle province di Brescia, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio;
 - 3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo di cui al precedente punto 1. debbano fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra lunedì 27 luglio e venerdì 7 agosto 2026;
 - 4. di demandare a successivo atto del dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro il numero massimo di capi prelevabili (4.000), nonché delle eventuali ulteriori disposizioni attuative;
 - 5. di stabilire che le strutture regionali AFCP coinvolte e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna, i dati relativi al prelievo in deroga dello Sturno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di prelievo e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere ai prelievi entro e non oltre il 9 aprile 2027, al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 bis, della l. 157/92;
 - 6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
 - 7. di autorizzare il Dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le strutture regionali AFCP e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Sturno;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.